

Gianvito Brindisi*

La storia esterna del giudiziario tra Bourdieu e Foucault
The External History of Judiciary between Bourdieu and
Foucault

DOI: 10.7413/ 19705476010

Abstract: This paper aims to investigate the relationship between the law and its outside, reactivating the concept of external history of law intended as history of judiciary. It tries to carry to extremes the declination of external history of law that is suggested in an essay by Maurice Hauriou and the history of justice that is recently proposed by Pietro Costa, and it shows how it is possible to achieve this goal by analyzing the judicial practices through the genealogy of Michel Foucault and the historical sociology of Pierre Bourdieu. Both of them practice a form of problematization of justice, overcome the division between subjectivism and objectivism and carry out an external history of justice in relation to the processes of subjectivation. By means of a structured comparison between genealogy and historical sociology, we propose an external history of judiciary meant as history of the articulation of heterogeneous fields of normativity.

Parole chiave: External History of Law; Genealogy; Historical Sociology; Fields of Normativity; Jurisprudence

Indice: 1. Il diritto, la giustizia e il loro fuori – 2. Affinità metodologiche – 3. L'analisi della giustizia – 4. Giustizia, potere e soggettività tra campo e rete – 5. Campo o rete medico-legale? – 6. Complementarità delle analisi

1. Il diritto, la giustizia e il loro fuori

In questo contributo vorremmo mostrare come l'indagine sul diritto colto a partire da ciò che lo eccede, e più precisamente l'analisi del rapporto del diritto con la normatività sociale e degli effetti di ritorno del suo esercizio su di essa, possa rinnovare, pur tradendola, la nozione di *storia esterna del diritto* ampliandola in esteriorità, vale a dire ponendo una specifica domanda sulle configurazioni materiali e simboliche dell'amministrazione della giustizia rispetto alle forme di esperienza proprie di una cultura e alla costitutiva relazionalità del rapporto soggetto/oggetto.

Se va certamente rilevato che il riconoscimento del valore creativo della giurisprudenza – pratica di frontiera in relazione all'“esterno del Diritto” secondo l'Althusser di *Lo stato e i suoi apparati*¹ – ha già permesso all'antiformalismo del

* Gianvito Brindisi, Università degli Studi della Campania.

XX secolo, nella prospettiva della costituzione di una scienza del diritto in linea con la realtà, di mettere in discussione il culto positivistico del testo e di tutto quanto il testo era simbolo e manifestazione (volontà, soggetto etc.), è nondimeno possibile spingersi oltre la partizione tra soggettivismo e oggettivismo, oltre la prevalenza del soggetto sull'oggetto e viceversa, evitando ogni taglio metodologico e ontologico tra soggetto e oggetto e analizzando l'istituzione del loro rapporto nelle pratiche sociali. Se è certamente vero, cioè, che almeno in parte il diritto funziona a partire da quel che lo eccede – ciò che ne impedisce una fondazione assoluta e sistematica² e rivela che il soggetto di giudizio può affermarsi in quanto universale solo denegando la propria dipendenza dal sociale, la propria costituzione storico-politica –, questo non deve far ricadere nell'oggettivismo e nel naturalismo, pena il misconoscimento della stessa costituzione storico-politica dell'oggetto.

Ebbene, nell'analisi del rapporto tra il diritto e il suo 'fuori', ossia tra il diritto e quello che, pur eccedendolo costitutivamente, lo determina o lo ridefinisce tuttavia in vario modo, un posto di rilievo è senza dubbio occupato dalla cosiddetta "storia esterna del diritto". Di questa nozione coniata da Leibniz³ e di cui non è possibile in questa sede ripercorrere la lunga storia, soprattutto tedesca, legata ai nomi di Hugo e Savigny⁴, vorremmo richiamare piuttosto la ridefinizione, molto meno storicisticamente oltre che organicisticamente, insomma unanimemente, connotata, proposta in un breve scritto giovanile di Maurice Hauriou⁵. Questi la discute ovviamente in rapporto a Leibniz, giudicandola come un fecondo completamento della storia del diritto con la sociologia⁶, ma soprattutto all'uso fattone da Klimrath. Diversamente da Leibniz, che guardava ai fatti esterni al diritto in quanto socio-politici, Klimrath, sulla scia di Savigny, individua uno strato esterno del diritto, costituito dalle *fonti* (intendendo con ciò tanto le leggi, i codici, le ordinanze, le consuetudini, le sentenze etc., quanto i fatti politici e sociali necessari a spiegarli, e dunque il complesso degli elementi pratico-materiali e organizzativi

1 L. Althusser, *Lo stato e i suoi apparati* (1995), a cura di R. Finelli, Editori Riuniti, Roma 1997: 62-63.

2 Cfr. L. Lombardi Vallauri, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Giuffrè, Milano 1975: 370.

3 G.W. von Leibniz, *Il nuovo metodo di apprendere ed insegnare la giurisprudenza* (1667), a cura di C.M.L. De Iulius, Giuffrè, Torino 2012.

4 G. von Hugo, *Storia del diritto romano* (1826), trad. it. di C. Arlia, Napoli 1856; F.C. von Savigny, *Sistema del diritto romano attuale* (1840-1849), trad. it. di V. Scialoja, Torino 1886-1888. Nella vasta bibliografia, cfr. L. Raggi, *Storia esterna e storia interna del diritto nella letteratura romanistica*, in "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano", 1959: 199-222; A. Mazzacane, *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema*, Liguori, Napoli 1974; J.-L. Halpérin, *L'histoire du droit constituée en discipline: consécration ou repli identitaire*, in "Revue d'Histoire des Sciences Humaines", 4, 2001: 9-32; E. Conte, *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Il Mulino, Bologna 2009: 16-34.

5 M. Hauriou, *L'histoire externe du droit*, Paris 1884.

6 Ivi: 7. Hauriou esprime qui l'intenzione di tornare sul tema in uno studio successivo, per cui cfr. Id., *Écrits sociologiques*, Dalloz, Paris 2008.

funzionali alla creazione del diritto)⁷, distinto da uno strato interno costituito dai *principi* e dalle *norme*.

Tale strato esterno comprende dunque tutti gli strumenti e i meccanismi che assicurano la sanzione, in senso ampio, di una regola di condotta e la confezionano materialmente. Ma rispetto a Klimrath, Hauriou amplia il loro numero – e quello dei mezzi di coercizione in particolar modo, nella misura in cui intorno all'uso della forza ruota tutta l'organizzazione giudiziaria, con le regole di procedura, i pratici del diritto (dagli avvocati, agli agenti penitenziari, agli uscieri), i tribunali, le prigioni, etc. –, nonché la loro importanza, ricavandone nuove conclusioni. Trae così dalla distinzione tra storia esterna e interna del diritto tre conseguenze di assoluto rilievo: 1) la relativa indipendenza dei due strati, la loro differenza di natura e non di grado, come tra fatti e idee, per cui al variare dei mezzi di coercizione non corrisponde necessariamente il mutamento della regola di condotta e viceversa, a significare, in altri termini, che la necessità della sanzione non spiega affatto il modo storico della sua realizzazione, né ovviamente è sufficiente a spiegarlo la regola di condotta; 2) la possibilità di analizzare l'azione generativa delle regole di condotta da parte dello strato esterno, essendo gli agenti del diritto a produrle, in quanto primi a venire a contatto con i bisogni della pratica; 3) la possibilità di conferire al discorso storico sul diritto la fisionomia del diritto vivente, ciò che può darsi solo cogliendolo “sous forme de lutte judiciaire”, che è lo “spectacle de tous les jours”, vero e proprio “événement”⁸.

L'elemento più importante di questo lato esterno del diritto è quindi per Hauriou l'organizzazione giudiziaria: ne ricaviamo come conseguenza che una storia esterna del diritto non può che essere una storia della giustizia, materialmente e non idealmente intesa.

E tuttavia essa, mostrando quella che è una dinamica fondamentale del diritto, resta interna a una storia del diritto tout court, e in tal senso ancora troppo omogenea. L'esteriorità cui si fa riferimento è cioè tutto sommato ancora interna, apparendo come l'esterno di un'interiorità propria di un corpo unitario. Non viene pertanto presa in considerazione la domanda sul rapporto del diritto con la normatività sociale in generale, né quella sugli effetti di ritorno che l'esercizio del diritto produce su di essa. Più esattamente, affermare che la giustizia esercita sempre la stessa azione sulle regole equivale a trascurare lo specifico modo storico in cui essa stessa è strutturata e funziona, a trascurare insomma la normatività sociale che eccede lo strato esterno e lo determina, la razionalità che anima i differenti modi storici di esercizio della giustizia in relazione all'esercizio del potere in una società, e per la quale è possibile rilevare, ad esempio, come il giudizio giuridico obbedisca meno alla legge che a un'esigenza di ordine sociale che eccede gli stessi agenti giuridici. Né viene messo in risalto come la pratica giudiziaria agisca non tanto sulle regole, ma sul mondo sociale, sullo stato delle norme nella società, sulle forme di

7 H. Klimrath, *Travaux sur l'histoire du droit français* (1843), t. I, Paris 1893: 97.

8 M. Hauriou, *L'histoire externe du droit*, cit.: 10-12.

regolazione e di riconoscimento e disconoscimento sociale, determinando in tal modo le soggettività, le disposizioni soggettive, la stessa vita psichica, per dirla con Judith Butler⁹. Perché ciò appaia nella sua evidenza, vi è invece bisogno che la storia stessa della giustizia sia scritta in relazione a quel che la eccede, che sia ampliata in esteriorità, ossia al campo sociale e ai saperi e poteri che le sono esterni e che contribuiscono a concretizzare la scena del giudizio costituendo una specifica forma di razionalità giuridico-politica: solo così facendo sarà possibile mostrare come la giustizia non sia un luogo di rapporti tra soggetti e oggetti predati, ma di processi di oggettivazione e di soggettivazione che definiscono i nostri quadri di pensiero.

In questa prospettiva, uno dei quadri metodologici più avanzati, in cui la giustizia è concepita in modo assai più eterogeneo, è rintracciabile in un recente contributo di Pietro Costa, secondo il quale, appunto, la storia della giustizia non è storia di un oggetto univoco, bensì “storia di apparati, uomini e discorsi che non contemplano il mondo, ma ne modificano immediatamente qualche componente”¹⁰. Costa ritiene infatti che, sebbene la funzione giurisdicente sia “uno snodo essenziale di qualsiasi organizzazione politico-sociale”, “la ‘perennità’ di questa funzione, se ne esalta la rilevanza socio-antropologica e politica, costituisce al contempo una seria sfida nei confronti di un sapere – la storiografia – che trova nella descrizione del carattere specifico e inconfondibile di ogni contesto la sua forse più caratteristica prestazione cognitiva”. E poiché “la diversità dei contesti finisce per investire la stessa impostazione del problema, la previa definizione dell’oggetto di cui intendiamo narrare la storia”, non appena si pensi la giustizia in una storia di lungo periodo “appare determinante l’intervento di discontinuità che rendono problematica la presunta omogeneità dell’oggetto ‘storia della giustizia’”¹¹. Di conseguenza, fare “la storia del giudicare” non equivale per Costa ad “andare alla ricerca di una costante, del continuo ripresentarsi di un fenomeno sempre eguale a se stesso”, ma significa “cogliere le forme storicamente specifiche e irripetibili della giustizia-giurisdizione, estremamente diverse a seconda dei contesti; tanto diverse da rendere possibile un dubbio radicale: il dubbio che sia legittimo assumerle come concretizzazioni diverse di una funzione concettualmente unitaria”¹². È pertanto necessario non oscurare “la dimensione [...] materialmente costituzionale degli apparati di giustizia”, ossia le modalità del loro funzionamento e “del loro innesto nella complessiva organizzazione dei poteri”¹³, in altri termini la strutturazione materiale della società a partire dal *fare* della giustizia. Ragionamento, questo, che permette a Costa di far risaltare l’esigenza di analizzare il discorso giurisprudenziale nella sua

9 J. Butler, *La vita psichica del potere, Teorie della soggettivazione e dell’assoggettamento* (1997), a cura di C. Weber, Meltemi, Roma 2005.

10 P. Costa, *Di che cosa fa storia la storia della giustizia? Qualche considerazione di metodo*, in L. Lacchè, M. Meccarelli (a cura di), *Storia della giustizia e storia del diritto. Prospettive europee di ricerca*, Eum, Macerata 2012: 29.

11 Ivi: 20-21.

12 Ivi: 21.

13 *Ibidem*.

dimensione performativa e drammatica, in grado di “modificare comportamenti, di agire sul corpo, sui beni, sull’identità dei soggetti”¹⁴.

Da quanto esposto deriva che la storia della giustizia “può (forse deve) tradursi in un programma di ricerca ambizioso e complesso: è una storia di norme, di tecniche, di procedure, di uffici ed è al contempo una finestra aperta sull’effettivo *agencement* dei poteri in una società determinata”¹⁵.

Ciò nonostante, se il programma promosso da Costa esprime questa spinta in esteriorità come meglio non sarebbe stato possibile, esso tende al contempo a mantenere una partizione tra la storia della giustizia e la storia della società esaltando la loro specificità, nella misura in cui la prima si propone di indagare le dinamiche sociali soggiacenti al processo, mentre la seconda, in modo speculare, lavora il processo come mezzo per comprendere i conflitti in una società. Se una simile impostazione è certamente funzionale a tracciare confini disciplinari (nel movimento che va dal processo alle dinamiche sociali e dalle dinamiche sociali al processo) e in quanto tale è ovviamente del tutto condivisibile in una prospettiva storica, resta però il fatto che – senza volere nel modo più assoluto fare opera di riduzionismo, o addirittura negare la specificità della storia della giustizia – una storia della razionalità politica complessiva che presiede ai processi di oggettivazione e di soggettivazione giudiziari può e deve prescindere da partizioni così nette al fine di consentire l’individuazione di una storia del diritto strutturalmente capace di aprirsi all’esterno e di provocare una domanda filosofica sull’esercizio della giustizia in rapporto alle normatività sociali e alla produzione di soggettività. Lo stesso Costa, d’altronde, ha mostrato come degli oggetti di cui si fa la storia si debba presupporre non l’unità della funzione, quanto l’inserimento in un contesto complesso e articolato che concretizza e riscrive la funzione dell’oggetto e, aggiungeremmo, del soggetto stesso: la giustizia non è inquadrabile come un qualcosa di stabile e sempre identico a sé, ragion per cui l’individuazione di un’invariante non ci restituirà mai il modo concreto in cui questa ha funzionato ed è stata concretizzata, dando luogo a diverse forme di esperienza.

All’interno di un’indagine sul ruolo del diritto in quella che potrebbe bene essere definita come la storia dei campi di esperienza, e dunque sulla costituzione storica del soggetto, la partizione disciplinare perde insomma ogni senso, poiché tale indagine comporta l’analisi delle condizioni storiche a partire dalle quali si producono i rapporti del soggetto con la verità, con le norme e con se stesso, e si presenta come focalizzata sulle forme di normatività complessa che si danno nella società e sulle forme di soggettività che queste determinano, ciò che elimina alla radice la possibilità stessa che uno o più saperi ne dicano il luogo.

A guidarci in questo percorso verso l’esteriorità, piuttosto, crediamo possano essere due impostazioni ricavabili dal prolungamento delle riflessioni di Michel

14 Ivi: 26.

15 Ivi: 22. Un ottimo esempio di indagine complessa e metodologicamente avvertita rispetto alla giurisdizione è offerto da O. Abbamonte (a cura di), *Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della Magistratura italiana*, Giappichelli, Torino² 2017.

Foucault e Pierre Bourdieu – che sembrano tra l'altro potersi riconoscere, benché non richiamate esplicitamente, nel discorso dello stesso Costa. È per tale ragione che nelle pagine che seguono tenteremo appunto di mettere in rapporto le riflessioni svolte da questi due autori nell'analisi delle pratiche e delle classificazioni giudiziarie, riflessioni dalle quali sarà possibile ricavare un impianto utile a portare all'estremo le posizioni avanzate da Hauriou – circa la separazione delle regole dall'azione dei gruppi sociali che concretizzano i mezzi di coercizione, l'indagine dell'azione normativa della pratica colta al suo stesso livello di esercizio, l'individuazione della vita del diritto nella lotta e nel processo, nel senso in cui il processo è un evento creatore –, sebbene in un senso più prossimo a Leibniz, perché pensate in relazione a eventi che, senza essere in se stessi giuridici, ridefiniscono comunque il diritto e sono da esso ridefiniti.

Benché né Foucault né Bourdieu abbiano svolto un'indagine sistematica del tema e il loro impegno al riguardo sia stato assai diseguale – come è vero che Foucault ha valorizzato in vari modi la pratica giudiziaria e partecipato ai dibattiti degli anni Settanta sulle prigioni e sulla giustizia, ciò da cui Bourdieu si è invece sempre tenuto distante, senza contare che quello giuridico è il solo campo che ha analizzato senza svolgere delle ricerche empiriche –, diverse considerazioni ci inducono a proporre comunque un simile accostamento. Innanzitutto, la giustizia è pensabile in entrambi come luogo non di rapporti tra soggetti e oggetti predati, ma di processi di oggettivazione e di soggettivazione, di processi di natura strategica che è necessario denaturalizzare e privare di evidenza attraverso una problematizzazione politica in senso ampio. Entrambi, poi, hanno provato a tracciare una storia del diritto che non si riduce alla storia interna dei suoi concetti e dei suoi metodi, in funzione di una concezione della storia della giustizia che non ha come sua possibilità quella di connettersi al suo fuori, ma che è in grado, in linea di diritto, di assumerlo in quanto tale – sia che questo si dia come rapporto tra strutture sociali e agenti che con le loro lotte trasformano le strutture stesse, sia che si dia come mutua articolazione tra soggetto e oggetto rispetto a fenomeni di eterogeneità normativa. Infine, il tema in oggetto è stato affrontato da entrambi in modo solo tangenziale ed è rimasto sostanzialmente privo di approfondimenti negli studi secondari, con la conseguenza che le sue potenzialità euristiche sono ancora tutte da esplorare.

Nel rispetto della specificità delle prestazioni concettuali di Foucault e Bourdieu, e sacrificando per forza di cose parte delle loro riflessioni in argomento, proveremo allora a fare emergere, con le loro differenze, una certa affinità metodologica di base e una parziale complementarità al livello dell'indagine sulla giustizia, nella prospettiva di un dialogo tra scienze giuridiche, scienze sociali e filosofia che vada oltre le rispettive autonomie disciplinari, anti-dogmaticamente e al di là della separazione tra soggetto e oggetto.

2. Affinità metodologiche

Veniamo dunque a porre in evidenza, per cominciare, quelli che riteniamo di poter riconoscere come aspetti affini e complementari, pur se diversamente de-

clinati, delle riflessioni di Foucault e Bourdieu. Estendendo a Bourdieu una considerazione che Judith Butler ha riservato a Foucault, possiamo in primo luogo affermare senz'altro che per l'uno come per l'altro il lavoro critico consiste non nel classificare un fatto particolare in una categoria già data, ma nell'interrogarsi sul modo (pratico) in cui "si è effettuata la costituzione selettiva del campo delle categorie stesse"¹⁶ che ordinano l'esperienza, costituzione selettiva intesa sempre come un a priori storico dell'esperienza coincidente con l'effettività stessa dei discorsi e delle pratiche. Crediamo quindi si possa sostenere che tanto Foucault quanto Bourdieu hanno pensato la presenza prima del soggetto al mondo come politicamente costruita e le forme storiche di esperienza come prodotte da relazioni tra potere e sapere o dall'ordine simbolico, e che entrambi hanno analizzato le condizioni materiali e politiche di possibilità – dunque socio-trascendentali – della conoscenza e dei modi in cui si percepisce il mondo e ci si autocomprende. La conoscenza è il prodotto di condizioni di possibilità che non sono dell'ordine della conoscenza stessa, ma che appartengono alla sfera della pratica e della lotta, così che l'ordine delle classificazioni debba essere messo in relazione ai rapporti di potere o alla struttura sociale. La genealogia e la sociologia hanno perciò in comune una chiave di intelligibilità dei fenomeni all'interno di una conflittualità. In entrambi i casi si tratta di praticare un nominalismo capace di comprendere l'uso pratico degli enunciati in un contesto conflittuale e volto a denaturalizzare e a politicizzare il rapporto soggetto-oggetto, per tracciare la storia non di un oggetto naturale, ma di quel che ha permesso di farne un oggetto, determinando in tal modo una nuova forma di soggetto, una nuova forma d'esperienza. Sia per Foucault sia per Bourdieu, pertanto, la soggettività non è una forma già data destinata a essere riempita dai contenuti empirici, e non c'è una struttura unitaria cui ricondurre i processi di soggettivazione, poiché soggetto e oggetto si auto-istituiscono, nel senso che nascono sempre correlativamente in un campo pratico del tutto mondano.

Da qui l'importanza da entrambi conferita alla ricerca storica, sempre funzionale a riconoscere quanto agisce in noi al di là della nostra consapevolezza e a destituire la credenza prodotta da quell'impensato e da quelle continuità oscure che pensano silenziosamente in noi¹⁷, a mostrare l'inconscio del soggetto del giudizio¹⁸, principî di valutazione che non sono altro che la forma trasfigurata della struttura della distribuzione dei capitali in una società. Da qui, ancora, due stili che, prendendo le mosse dall'intollerabilità delle forme classificatorie e del loro sfondo assoggettante, realizzano due modi differenti di legare indagine e autobiografia¹⁹. Da qui, infine, due forme opposte di discorso teorico – una scienza

16 J. Butler, *Qu'est-ce que la critique? Essai sur la vertu selon Foucault*, in Granjon M.-C. (sous la dir. de), *Penser avec Michel Foucault. Théorie critique et pratiques politiques*, Karthala, Paris 2005: 77.

17 M. Foucault, *Tavola rotonda* (1973), trad. it. di A. Cutro, in "l'espressione", 1 (2004): 40-41.

18 P. Bourdieu, *La noblesse d'État. Grands écoles et esprit de corps*, Les Éditions de Minuit, Paris 1989: 13.

19 Cfr. M. Foucault, *L'intellettuale e i poteri* (1981), in Id., *Discipline, Poteri, Verità. Detti*

della *stasis* per la legittimità che ha il fine di dire la verità delle lotte per la classificazione e di “determinare, attraverso un’analisi dello stato del rapporto di forze e dei meccanismi delle sue trasformazioni, le chances dei differenti campi”²⁰ e un’“anti-scienza” che ambisce a riattivare la matrice strategica dei fenomeni in forza della conflittualità immanente allo spazio sociale²¹ – e un diverso atteggiarsi rispetto alle frontiere disciplinari: da un lato la genealogia foucaultiana, che si è appoggiata alle discipline senza però confondersi con esse e spingendole anzi verso i loro limiti al fine di modificare la domanda filosofica²²; dall’altro la sociologia bourdieusiana, che ha denunciato le partizioni disciplinari formulando un appello all’unità dei saperi in virtù del carattere meramente artificiale, vale a dire sociale e non scientifico, della loro separazione²³.

3. L’analisi della giustizia

Mostrata una certa affinità delle posizioni di Foucault e di Bourdieu per linee generali e in funzione delle ipotesi che si intendono qui avanzare, si tratta ora di verificare cosa possano offrire ricerche di ordine genealogico e di sociologia storica quando indirizzate verso il giudiziario.

Preliminarmente all’analisi delle rispettive impostazioni, però, vorremmo ribadire che per questi due autori la giustizia si rende intelligibile alla luce dei conflitti sociali e che è pertanto necessario indagare i rapporti di forza che presiedono all’istituzione (senza presupporre soggettività o collettività già date), con il risultato di scrivere una storia esterna della giustizia e di mettere in questione il suo modo di conoscere a partire dal suo rapporto con il potere e il dominio. Nello specifico, crediamo di poter sostenere che per l’uno come per l’altro si tratta di valutare il modo in cui il discorso giurisprudenziale si compone con altre discorsività o altre forme di classificazione, nel tentativo di rendere intelligibile il fenomeno normativo ora a partire dall’eterogeneità degli usi pratici delle norme che configurano modi di governo delle condotte, ora all’interno della lotta per la classificazione legittima della realtà, fermo restando che in entrambi i casi il diritto è parte di un ordine normativo e conflittuale più complesso. Non sfuggirà che quella appena descritta costituisce un’attitudine minore della riflessione bourdieusiana sul diritto, concen-

e scritti 1970-1984, a cura di M. Bertani e V. Zini, Marietti, Genova 2008: 218; P. Bourdieu, *Questa non è un’autobiografia. Elementi per un’autoanalisi* (2004), trad. it. di A. Serra, Feltrinelli, Milano 2005.

20 P. Bourdieu, *Lezione sulla lezione* (1982), trad. it. di C. A. Bonadies, Marietti, Genova 1991: 14.

21 M. Foucault, “Bisogna difendere la società”. *Corso al Collège de France (1975-1976)* (1997), a cura di M. Bertani e A. Fontana, Feltrinelli, Milano 1998.

22 Id., *Poteri e strategie. L’assoggettamento dei corpi e l’elemento sfuggente*, a cura di P. Dalla Vigna, Mimesis, Milano 1994: 68-102.

23 P. Bourdieu *Meditazioni pascaliane* (1997), trad. it. di A. Serra, Feltrinelli, Milano 1998: 184; Id., *L’objectivation participante*, in “Actes de la Recherche en Sciences Sociales”, v. 150, 1 (2003): 43-58.

trata per lo più sull'analisi della logica specifica del campo giuridico, ma nostra intenzione è mostrare come proprio attraverso il confronto con Foucault questo elemento dell'analisi di Bourdieu possa essere valorizzato.

Naturalmente con questo accostamento non si intende equiparare genealogia e sociologia genetica, quanto piuttosto tracciare uno sfondo unitario di problematizzazione che tenga conto delle loro specificità. Rispetto a questo sfondo, affinità e divergenze risultano evidenti, infatti, non appena si volga lo sguardo alle riflessioni dedicate da Foucault e Bourdieu al lavoro di Georges Dumézil – riferimento di entrambi, che ne esaltano l'analisi delle diverse funzioni e dei diversi livelli, discorsivi e pratici, del mito – e più specificatamente a *Servius et la fortune*. Di quest'opera, infatti, Foucault e Bourdieu mettono in rilievo due elementi differenti: il primo richiamando la conclusione del testo – “la Vérité est très tôt apparue aux hommes comme une des armes verbales les plus efficaces, un des germes de puissances les plus prolifiques, un des plus solides fondements pour leurs institutions”²⁴ –, valorizzando così lo statuto della verità come arma e modo di governo in relazione alla molteplicità delle forme di esperienza legate ai modi di dir-vero e di soggettivarsi²⁵; il secondo concentrandosi sulla funzione di classificazione autorevole (legittima) del *census* – determinazione delle posizioni gerarchiche di uomini, parole e azioni – e nello specifico sullo statuto di ufficialità della verità (fondata sull'oggettività di una struttura sociale) e sugli effetti in termini di cambiamento di statuto ontologico della sua enunciazione²⁶, a ciò indotto senza dubbio anche dallo stretto rapporto tra *censeo* e *augeo* rilevato da Benveniste²⁷. Due opzioni differenti, dunque, che pongono l'accento, tra le altre cose, l'una sulla natura procedurale della costituzione della verità e dei suoi effetti sul piano della soggettività, l'altra sul carattere della verità come posta in gioco delle lotte sociali e sulla funzione di dominio delle classificazioni legittime in termini di percezione di sé e del mondo sociale.

Diremo innanzitutto di Foucault, partendo col ricordare come egli abbia sostenuto che le pratiche giudiziarie, “la maniera in cui tra gli uomini si giudicano i torti e le responsabilità [...], sembrano una delle forme mediante le quali la nostra società ha definito dei tipi di soggettività, delle forme di sapere, e di conseguenza delle relazioni tra l'uomo e la verità, che meritano di essere studiati”²⁸. Affermando inoltre la necessità, per chi voglia fare una storia della soggettività, di passare anche per la storia del processo e dei modi in cui si è oggettivato il soggetto²⁹, Foucault

24 G. Dumézil, *Servius et la fortune. Essai sur la fonction sociale de Louange et de Blâme et sur les éléments indo-européens du cens romain* Gallimard, Paris 1943: 244.

25 M. Foucault, *Mal fare, dir vero. Funzione della confessione nella giustizia. Corso di Lovanio (1981)* (2012), a cura di F. Brion e B.E. Harcourt, Einaudi, Torino 2013: 23.

26 P. Bourdieu, *Lezione sulla lezione*, cit.: 12-13.

27 É. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. II. Potere, diritto, religione* (1969), a cura di M. Liborio, Einaudi, Torino 1976: 392-398.

28 M. Foucault, *La verità e le forme giuridiche*, in Id., *Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. 2. 1971-1977. Poteri, saperi, strategie*, a cura di A. Dal Lago, Feltrinelli, Milano 1997: 86.

29 Id., *Mal fare, dir vero*, cit.: 10-11.

non solo ha mostrato come l'analisi della pratica giudiziaria consenta di porre in modo diverso la domanda filosofica sul soggetto, ma a nostro giudizio ha anche colto la stessa giurisprudenza in rapporto al suo fuori rivelando l'eterogeneità della sua composizione, modificando insomma la domanda filosofica che la riguarda e cogliendola come una funzione derivata e non originaria.

Scrivendo una storia esterna della verità, Foucault scrive anche una storia esterna del diritto a partire non dall'elemento di codice, inteso in senso ampio, ma dalle pratiche giudiziarie. Gran parte del suo percorso ha inteso analizzare come nel campo giuridico si sia venuto progressivamente a determinare un diritto della verità³⁰, e come gli effetti del discorso a pretesa scientifica inducano questo stesso campo a ridefinirsi e trasformarsi. Foucault ha infatti descritto il processo penale come un processo in cui l'emanazione della sentenza e l'applicazione della pena intrattenevano un rapporto di condizionante a condizionato con gli oggetti definiti dai codici: in relazione ai cambiamenti prodottisi nel sistema penale alla fine del XVIII secolo, sulla scorta di un principio di metodo assai affine a quello che adopererà in *L'uso dei piaceri*³¹, ha riconosciuto la trasformazione più importante, al di là delle piccole modifiche apportate ad alcuni elementi del codice³², in quella prodottasi al livello dell'oggetto del giudizio penale con la creazione di una nuova oggettività. A mutare, cioè, è stata non la definizione formale dell'elemento punibile, bensì la sua qualità, nella misura in cui sotto il nome di reato si è cominciato a giudicare non più solo un oggetto definito dal codice, ma tutta una serie di anomalie, perversioni, disadattamenti, oggetti non qualificabili giuridicamente ma conoscibili 'scientificamente'. Il codice, che non dice nulla dei modi in cui deve essere concretizzato, elaborato o realizzato, ha così preso a funzionare attraverso le procedure di oggettivazione del soggetto, ciò che ha comportato la creazione di nuove soggettività e conseguentemente una trasformazione delle forme dell'esperienza giuridica, senza che questo abbia implicato, come spesso erroneamente si sostiene, una colonizzazione del campo giuridico da parte del sapere psichiatrico. Foucault ha mostrato insomma che le relazioni tra potere e sapere spostano continuamente il punto di applicazione delle norme da una materia soggettiva all'altra, e che le norme e i codici che presiedono alla costituzione delle nostre forme di esperienza sono sempre trasformati e riscritti da forme di sapere e da giochi di potere che creano e ricreano i loro punti di applicazione³³. L'oggetto dell'analisi saranno pertanto le ridefinizioni storiche degli oggetti di giudizio e dei soggetti di conoscenza, e dunque il divenire delle forme della giustizia nel campo più generale

30 Id., *Nascita della Biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, trad. it. di M. Bertani e V. Zini, Feltrinelli, Milano 2005: 33-34.

31 Id., *L'uso dei piaceri. Storia della sessualità 2*, trad. it. di L. Guarino, Feltrinelli 2004 Milano: 30-33.

32 Va ricordato che già in *Storia della follia* Foucault aveva sostenuto un ragionamento di ordine prossimo, con riferimento al Seicento (*Storia della follia nell'età classica* (1961), trad. it. di F. Ferrucci, Bur, Milano 1998: 96-97).

33 P. Macherey, *Da Canguilhem a Foucault. La forza delle norme*, trad. it. di P. Godani, ETS, Pisa 2011.

delle relazioni di potere. Il senso di un enunciato normativo, per esprimerci in termini ermeneutici, andrà rinviato alla razionalità pratica che presiede all'uso delle norme nel quadro delle lotte sociali proprie dei gruppi.

Nella storia esterna del diritto di Bourdieu, diversamente, il campo giuridico è definito da una maggiore omogeneità e da una maggiore prevalenza attribuita all'elemento di codice, in grado di operare un mutamento di statuto ontologico dell'oggetto codificato. È questa la specifica "forza del diritto", che è un qualcosa di diverso dalla "forza delle norme". Il diritto, "in quanto discorso intrinsecamente potente dotato di mezzi fisici per farsi rispettare, strumento di normalizzazione per eccellenza, è in grado di passare, *col passare del tempo*, dallo stato di ortodossia, credenza retta esplicitamente enunciata come dover essere, allo stato di doxa, ossia di adesione immediata a ciò che è scontato, al normale, come realizzazione della norma che si abolisce in quanto tale nel suo compimento"³⁴. Ciò non vuol dire che il rilievo attribuito alla forza della forma misconosca la normatività sociale, al contrario. Se il giudizio giuridico è definito come un atto di magia ben riuscito che fonda categorie di percezione e di valutazione, e il campo giuridico come quello in cui si gioca la lotta per il monopolio del potere di giudicare, al tempo stesso l'efficacia specifica del diritto può esercitarsi solo nella misura in cui questo risponde al reale ed è socialmente riconosciuto. Il nominalismo realista di Bourdieu induce a considerare il diritto, e così pure l'istituzione e i costumi, come degli arbitri storicamente istituiti e naturalizzati. Se c'è una loro oggettività, questa non può tuttavia mascherare i rapporti di potere di cui è espressione e i principi di classificazione che la costituiscono, né può essere considerata indipendentemente dagli uni e dagli altri. Il suo modello epistemologico è volto pertanto a oggettivare le strategie degli agenti che usano le norme in funzione della posizione che essi rivestono nel campo sociale, a oggettivare cioè la lotta per la classificazione della realtà nella sua contingenza. Bourdieu rinviene infatti anche un'inventività costante correlata agli usi della regola in un campo, ciò che ci consente di pensare che la regola giuridica non è quasi mai determinante, inducendoci a guardare piuttosto ai suoi usi sociali. La regola è un'arma, una risorsa che può essere mobilitata, ma sempre a seconda della distribuzione del capitale di cui gli attori dispongono all'interno di un campo strutturato. Il significato di una norma può essere allora compreso sulla base non del significato dell'enunciato normativo, ma dell'analisi della struttura delle relazioni oggettive tra i produttori degli enunciati giuridici, e dunque del "confronto tra corpi differenti, animati da interessi specifici divergenti (magistrati, avvocati, notai, etc.) ed essi stessi divisi in gruppi diversi, animati da interessi divergenti, se non persino contrapposti, in funzione soprattutto della loro posizione nella gerarchia interna dei corpi"³⁵. Gli agenti dispongono infatti sempre "d'une marge objective de liberté (qu'ils peuvent ou non saisir selon leurs dispositions 'subjectives') et [...] ces 'libertés' s'additionnent dans le 'jeu de billard' des

34 P. Bourdieu, *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico* (1986), a cura di C. Rinaldi, Armando, Roma 2017: 115.

35 Ivi: 71.

interactions structurées: à la différence du simple rouage d'un appareil, ils peuvent toujours choisir, dans la mesure au moins où leurs dispositions les y incitent, entre l'obéissance *perinde ac cadaver* et le désobéissance (ou la résistance ou l'inertie)"³⁶. Questo sistema di relazioni complesse non si presta a essere spiegato unilateralmente, dal punto di vista formale o da quello materiale. Al contrario, è possibile parlare di una normatività della struttura sociale, negare un rapporto a senso unico tra il formale e il materiale e ritenere infondati i tentativi di spiegare il diritto e le sue trasformazioni sciogliendo le pratiche nella forma o la forma nelle pratiche, il soggetto nell'oggetto o l'oggetto nel soggetto. Il diritto è dunque nella società, intesa come spazio relazionale funzionante in base alla struttura della distribuzione delle forme di potere o di capitale, in rapporto di omologia con altre posizioni nel campo del potere. Ma ciò non toglie affatto che esso sia a un tempo nella concorrenza per l'appropriazione della forza simbolica dei testi tra gli agenti aspiranti al monopolio del diritto di dire il diritto.

Ad ogni modo, come Foucault ha potuto distinguere le architetture giuridiche dalla meccanica dell'ordine sociale, o il sapere giuridico dalle tecnologie disciplinari, così Bourdieu sostiene che non è la struttura legale o l'ordine delle norme a poter rendere conto della specificità e dell'autonomia del campo giuridico, perché l'ordine propriamente simbolico delle norme, nonché delle dottrine, non contiene in sé il principio della sua dinamica e della sua trasformazione, che va ricercato nell'"ordine delle relazioni oggettive tra gli attori e le istituzioni [...] che sono in competizione per [...] il monopolio del diritto di dire il diritto"³⁷. Entrambi, poi, non ritengono che il codice sia generalmente un principio generatore di pratiche, non disconoscono in assoluto il valore o l'efficacia dei codici, né negano che questi possano avere anche un valore generativo, ma mostrano come i codici e le norme si trasformino nella loro applicazione, ragion per cui una teoria che voglia comprendere il modo in cui le classificazioni orientano i comportamenti nel momento stesso in cui sono a loro volta rideterminate dai comportamenti che determinano, ebbene, una simile teoria, sociologica o genealogica, deve essere strategica. Nell'archivio giudiziario, in altri termini, la parola è sintomo di un sistema di razionalità complesso da cui è governata e prodotta. Il codice, la norma, sono destinati non a una pluralità di senso in ragione della riserva di senso degli enunciati, ma a una rarità di senso dovuta all'uso in un contesto pratico, uso che si iscrive in un codice e che iscrivendosi lo riscrive. Una storia del diritto genealogica o sociologica, in questo senso, sarà da un lato la storia di come un codice si concretizza tradendo la sua forma di razionalità attraverso la commistione con altre forme di normatività, e dall'altro di come viene storicizzato dall'interpretazione, la quale dipende dal rapporto tra gli agenti mitopoietici e dalla loro posizione interna al campo giuridico, il quale a sua volta, non bisogna dimenticarlo, trova una corrispondenza nei rapporti di forza interni al campo del potere. Essendo la giurisprudenza, per Foucault come

36 Id., *Droit et passe-droit. Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en œuvre des règlements*, in "Actes de la recherche en sciences sociales", v. 81, 1 (1990): 88.

37 Id., *La forza del diritto*, cit.: 63.

per Bourdieu, matrice di ragion pratica, essa può essere compresa solo attraverso una storia effettiva che ci consenta di elaborare delle griglie di intelligibilità dei giudizi di valore individuandone il funzionamento sul piano non di una guerra sregolata né di un'organicità sociale, bensì di quello che potrebbe definirsi un conflitto tra processi di valorizzazione dei valori che si svolge a più livelli.

4. Giustizia, potere e soggettività tra campo e rete

Sostenendo che sia in Foucault sia in Bourdieu la giustizia si rende intelligibile in relazione a una concezione non organica della società in cui si gioca la lotta per la classificazione della realtà e che entrambi intendono svolgere una problematizzazione politica della giustizia in relazione al potere e alla produzione di soggettività, si è lasciato intravedere come, al di là dei concetti classici della teoria del diritto, i concetti che permettono la loro specifica comprensione della giustizia – per quanto isolabili solo artificialmente – sono rispettivamente quelli di “rete” e di “campo”.

È a quest'altezza che vanno rilevati un potenziale problema e le differenze più importanti tra le impostazioni dei due autori. Quanto al primo, questo è dato dal fatto che Bourdieu ha sempre disconosciuto l'utilità e la portata del concetto di rete, oltre ad aver accostato (contraddittoriamente, come si capirà) la disciplina foucaultiana all'apparato althusseriano, dando di questo una lettura meccanicistica, quando invece sia Bourdieu che Foucault hanno inteso opporre i rispettivi concetti a quello althusseriano di apparato³⁸ e, per quanto riguarda Bourdieu, anche a quello di ordine dogmatico di Pierre Legendre³⁹. Nello specifico, Bourdieu ha sostenuto che la sua critica più radicale è rivolta alla (presunta) incapacità foucaultiana di spiegare i processi di incorporazione del potere, nonché alla fluidità e all'imprecisione della sua metafora della rete, cui ha contrapposto appunto le potenzialità euristiche del concetto di campo:

je voudrais faire remarquer toute la différence qui sépare la théorie de la violence symbolique comme méconnaissance fondée sur l'ajustement inconscient des structures subjectives aux structures objectives de la théorie foucauldienne de la domination comme discipline et dressage – ou encore, dans un autre ordre, les métaphores du réseau ouvert

38 P. Bourdieu, J. Maître, *Avant-propos dialogué avec Pierre Bourdieu*, in J. Maître, *L'Autobiographie d'un paranoïaque*, Anthropos, Paris 1994: X-XII; M. Foucault, *Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974)*, trad. it. di M. Bertani, Feltrinelli, Milano 2004: 28.

39 Riteniamo che sia dato cogliere un riferimento alla riflessione di Legendre nell'intervista concessa da Bourdieu a Loïc Wacquant, in L. Wacquant, *From Ruling Class to Field of Power: An interview with Pierre Bourdieu on La noblesse d'État*, in “Theory, Culture & Society”, vol. 10, 1993: 34. Qui Bourdieu, assimilando la disciplina a una mera coercizione esterna, comincia con l'imputare a Foucault l'incapacità di cogliere i fenomeni di incorporazione del potere. Sostiene quindi che soltanto il rapporto tra un habitus inteso come credenza pratica e un campo inteso come struttura dello spazio sociale può permettere di comprendere la sottomissione dei dominati, aggiungendo infine che questa è irriducibile al “love of power or of the censor”, senza tuttavia darne ragione. Il riferimento di Bourdieu è chiaramente a P. Legendre, *L'amore del censore. Saggio sull'ordine dogmatico*, trad. it. di E. Caetani et al., Spirali, Milano 2007².

et capillaire d'un concept comme celui de champ.⁴⁰

Certamente, la violenza interpretativa di Bourdieu nei confronti dei concetti foucaultiani non costituisce di necessità un impedimento per un'analisi che voglia tentare di rilevare la conciliabilità delle prospettive dei due autori, ma può nondimeno fuorviare un lettore non avvertito. Pertanto, dopo aver dimostrato l'infondatezza delle accuse bourdieusiane riguardo allo spazio eterogeneo in cui si costituisce la soggettività, proveremo a evidenziare i versanti di compatibilità e incompatibilità teoriche delle riflessioni di Bourdieu e Foucault in relazione all'analisi della giurisprudenza in rapporto col suo fuori.

Per far ciò, è opportuno tornare innanzitutto al giudizio riservato ad Althusser e Legendre da Bourdieu, che, postulando una sorta di coestensività tra soggettività e campo sociale, sostiene di aver scelto il concetto di campo in ragione della sua maggiore "perversione" rispetto ai concetti di istituzione, di apparato e di ordine dogmatico. A suo dire, infatti, il concetto di campo consente di riconoscere la struttura conflittuale del legame sociale ed è in grado di autorizzare un alto numero di "negoziazioni" tra desiderio e norma, tra pulsione e istituzione, per via dell'alto numero di risorse che i soggetti possono mobilitare nel costituirsi in quanto tali, nella sottomissione come nella critica, senza che ciò voglia dire che possono fare qualsiasi cosa, residuando comunque delle costrizioni relative alla relazione dossica con le strutture e irriducibili a un amore per il potere o per il censore. "Perversione" coincide qui, dunque, con il riconoscimento di un ampio ventaglio di forme di soggettivazione rispetto a quante ne consentano di reperire modelli teorici più unitari⁴¹.

Certamente, con "perversione" va intesa altresì la valorizzazione dell'analisi di rapporti normalmente non ammessi, come quello tra sapere e potere. E se Bourdieu sente di poter fare propria quest'ultima attitudine analitica perversa parlando riguardo a Foucault, oltre che a se stesso, della teoria come pratica politica animata dal "desiderio (perverso) di conoscere la verità del potere"⁴², per quanto attiene alla metafora della rete non c'è margine di condivisione possibile. Benché rivolga alla nozione di apparato di Althusser una critica prossima a quella rivolta da Foucault (che la giudicava incapace, a causa della sua astrattezza, di rendere conto della microfisica del potere)⁴³, e benché valorizzi il concetto di campo in forza della

40 P. Bourdieu, *Reproduction interdite. La dimension symbolique de la domination économique*, in "Actes de la recherche en sciences sociales", v. 113, 1 (1989): 35.

41 Nell'ambito delle negoziazioni tra libido socializzata e campo, Bourdieu ha mostrato ad esempio come un giudice incapace di vivere la riconversione delle sue disposizioni personali alla luce dei valori professionali, essendo la pratica giudiziaria governata in realtà da altre norme (come i rapporti corporativi e strategici con la polizia o il carrierismo), possa concretizzare una specifica sottomissione sovversiva, in quanto prendendo la giustizia alla lettera, e sottomettendosi a ciò che l'istituzione pretende di essere, diviene insopportabile per l'istituzione della giustizia (P. Bourdieu, J. Maître, *art. cit.*: XI), ovvero per le sue norme non scritte.

42 P. Bourdieu, *Non chiedetemi chi sono. Un profilo di Michel Foucault*, in "L'Indice", 1, ottobre 1984: 5.

43 M. Foucault, *Il potere psichiatrico*, cit.: 28.

sua perversione, Bourdieu ritiene pure, infatti, che la metafora della capillarità del potere conduca a concepirlo come disperso in una moltitudine di campi troppo eterogenei perché siano significativamente analizzabili in relazione alla produzione di soggettività. Questo vuol dire che ci si può spingere in avanti in perversione, ma non fino al punto di riconoscere validità alla microfisica del potere. Ci sembra, allora, che questa specifica postura di Bourdieu, il suo ritenere vantaggiosa per sé un'attitudine "perversa" in rapporto ad Althusser e Legendre, ritenendo al contempo svantaggiosa per Foucault quella che di fatto è una medesima attitudine, sebbene spinta ancora oltre con la metafora della rete, meriti di essere spiegata. La posta in gioco è infatti la costruzione di griglie di intelligibilità in grado di comprendere la produzione di soggettività, al cui scopo Bourdieu ricorrerà alla concettualità della psicoanalisi⁴⁴.

È però necessario, a tal fine, ricordare innanzitutto in cosa consisterebbe questa maggiore perversione di Foucault e chiederci se essa abbia davvero delle maglie troppo larghe e perciò inadatte a comprendere i processi di soggettivazione. Ebbene, la prestazione foucaultiana più peculiare consiste a nostro giudizio nell'aver mostrato che la soggettività si costituisce nell'articolazione tra registri normativi eterogenei (e tra saperi, discorsi, teorie e pratiche) appartenenti a campi differenti che si incontrano all'altezza di un problema pratico e teorico che si pone in un certo spazio e in funzione di rapporti strategici. Il modo in cui questi registri esercitano la loro influenza sulle nostre percezioni di noi stessi e degli altri è ciò che Foucault ha cercato di mettere in luce proprio attraverso l'analisi delle pratiche giudiziarie. *Sorvegliare e punire*, ad esempio, costituisce un'opera che ha tra i suoi tanti meriti quello di aver mostrato come un nuovo potere di giudicare e una nuova concezione del sé e del proprio rapporto con gli altri fossero derivati dall'assoggettamento degli individui al nuovo potere disciplinare. L'"anima moderna" è infatti una realtà resa possibile da uno specifico esercizio del potere, un'esperienza singolare frutto del divenire classificabile dell'esistenza stessa sotto la spinta della varietà delle tecnologie disciplinari. Basti ricordare che le modificazioni del tasso di credenza nella legittimità e nell'emissione della pena all'interno del "regime della norma" sono state determinate dall'abbassamento della soglia di descrivibi-

44 È possibile ipotizzare che all'origine di questa tensione di Bourdieu verso la psicoanalisi sia proprio il confronto con le posizioni di Foucault, o meglio il suo aver compreso che le critiche mosse a Foucault – in una sorta di proiezione – per la sua incapacità di spiegare l'incorporazione del potere potevano a buona ragione essere mosse a lui stesso dal versante psicoanalitico, essendo il suo tentativo carente dal punto di vista della spiegazione della realtà psichica. Può essere questa la ragione per la quale Bourdieu, nel criticare la dispersione della microfisica foucaultiana ponendola di contro all'unitarietà dell'apparato althusseriano, svolge anche una critica di quello che definisce, ingiustamente, un "superficial usage of psychoanalysis" (in L. Wacquant, *From Ruling Class to Field of Power*, cit.: 34), con riferimento a Legendre. La sua intenzione, cioè, era quella di accreditare a se stesso l'uso serio della psicoanalisi attraverso iniezioni di storicità. Ci sia consentito, al riguardo, il rinvio a G. Brindisi, *Violenza simbolica e soggettivazione. Sul rapporto tra psicoanalisi e sociologia in Pierre Bourdieu*, in V. Rapone (a cura di), *Dimensione simbolica. Attualità e prospettive di ricerca*, Mimesis, Milano-Udine 2018: 55-79.

lità dell'individuo (nascita delle scienze umane)⁴⁵, ciò che è stato reso a sua volta possibile dall'estensione del potere disciplinare, dalla trasformazione della discorsività psichiatrica e dalla legislazione sulle circostanze attenuanti, il tutto entro un processo che non ha un elemento determinante in ultima istanza e che non si svolge in un campo omogeneo. O ancora, che il concetto di pericolosità sociale è nato all'incrocio dei saperi giuridico e psichiatrico nello spazio del processo⁴⁶, e che è una realtà di transazione priva di un referente reale ma non meno reale. Che si tratti dell'anima moderna come anche della carne nell'esperienza cristiana della possessione e delle sue riscritture "psy-", l'oggettivazione del soggetto avviene sempre all'interno di un campo eterogeneo in cui si riscrivono le tecniche sociali a partire dalle lotte immanenti che ne hanno mostrato i limiti⁴⁷. Il fatto che i campi non sono delle omogeneità relativamente chiuse, essendovi al contrario delle traducibilità reciproche (discorsive, teoriche, istituzionali etc.) da un campo all'altro, non impedisce dunque, anzi, una comprensione dei processi di soggettivazione⁴⁸.

In generale, pertanto, se per entrambi il soggetto è desostanzializzato attraverso la sua relazione con l'oggetto, ed emerge in un campo e a partire dai rapporti di forza a esso interni, per Foucault si tratta di rendere intelligibili i fenomeni all'interno di un campo *eterogeneo* di conflitti e a partire dall'uso strategico che i gruppi sociali fanno degli enunciati materiali per cercare di condurre le condotte, mentre per Bourdieu ciò avviene all'interno di campi connotati da una certa *omogeneità* di conflitti e a partire da determinati usi pratici delle giustificazioni in termini di legittimità e di risorse simboliche da mobilitare.

Se vi è allora una differenza tra i due, è precisamente questa: il rifiuto di Bourdieu di accedere al grado di "perversità analitica" – per usare una sua espressione – proprio dell'analisi del rapporto tra forme di normatività differenti in una "logica di connessione dell'eterogeneo"⁴⁹ e il suo limitarsi alla logica della lotta all'interno di campi relativamente autonomi nel campo complessivo del potere. Ma un'oggettivazione del processo che ha dato luogo, ad esempio, alla nozione di *pericolosità sociale* e dei suoi riflessi sulla costituzione storica del soggetto attuata mediante il concetto bourdieusiano di campo faticherebbe a comprenderne l'intelligenza pratica al di fuori delle questioni relative alla legittimazione simbolica. Il concetto di campo per

45 M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* (1975), trad. it. di A. Tarchetti, Einaudi, Torino 1993: 205-210.

46 Id., *L'evoluzione della nozione di "individuo pericoloso" nella psichiatria legale del XIX secolo* (1978), in Id., *Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. 3. 1978-1985. Estetica dell'esistenza, etica, politica*, a cura di A. Pandolfi, Feltrinelli, Milano 1998: 61.

47 Cfr. al riguardo S. Legrand, *Les normes chez Foucault*, PUF, Paris 2007.

48 Nel quadro delle soggettivazioni che avvengono nel campo giudiziario e all'incrocio di forme differenti di normatività, Foucault ha mostrato ad esempio, tra le altre cose, come il regime della norma e il discorso psichiatrico abbiano determinato una "buona coscienza" giudiziaria cui opponeva il lavoro condotto dal Syndicat de la Magistrature (M. Foucault, *Le citron et le lait* [1978], in Id., *Dits et écrits II*, Gallimard, Paris 2001: 697-698), invitando i giudici ad angosciarsi per il potere che esercitano e a non deresponsabilizzarsi attraverso il rinvio alla verità (*L'angoisse de juger* [1977], in Id., *Dits et écrits II*, cit.: 296).

49 Id., *Nascita della Biopolitica*, cit.: 49.

come elaborato da Bourdieu non riesce cioè a rendere conto se non limitatamente dell'eterogeneità del campo medico-legale della nostra società.

Proveremo a illustrarlo per il tramite di una versione preliminare di *Sorvegliare e punire* conservata nel *Fonds Michel Foucault* presso la Bibliothèque Nationale de France⁵⁰, nella quale Foucault si sofferma più diffusamente su questa fondamentale posta in gioco filosofica costituita dal rapporto correlativo tra soggetto e oggetto. Qui, riattivando la genealogia nietzscheana in quel che essa ha di più specifico – ossia nella domanda sulle condizioni in cui “l'uomo è andato inventando quei giudizi di valore: buono e cattivo” e su quale valore questi abbiano in se stessi⁵¹ –, Foucault mette in evidenza come tutto il campo di sapere relativo all'individualità e alla soggettività moderne altro non sia che il prodotto di una serie di procedure di controllo, classificazione, riconoscimento e internamento dei “cattivi soggetti”, vale a dire non tanto di coloro che hanno commesso un crimine, quanto di coloro che, rompendo il patto sociale, sono capaci di ogni crimine. In questo “scartafaccio”, come l'avrebbe definito Gianfranco Contini, Foucault mostra infatti che il cattivo soggetto si costituisce come oggetto di conoscenza solo dopo essere stato un polo in una relazione di potere, e che il soggetto di conoscenza, il soggetto normativo, si costituisce esso stesso per effetto di questo insieme di procedure di controllo, nel senso che non precede le procedure di individualizzazione e non ne è condizione di possibilità. Al contrario, sono queste ultime a generare non tanto un oggetto e un soggetto, ma “un champ d'objectivité-subjectivité” in cui si danno un soggetto come individualità portatrice di un certo numero di caratteri e un soggetto di conoscenza che lo assume a oggetto e che è privo di questi caratteri. È in questi rapporti di potere che si dà dunque la possibilità di un soggetto normale e anormale, a partire cioè dalla formazione di un sapere pratico orientato non alla conoscenza del fatto, come nel processo, ma dell'individuo, o meglio, da un campo di osservazione che categorizza l'individuo nella sua singolarità e lo qualifica moralmente in quel che lo squalifica. Lo si comprende bene guardando al rapporto tra giurisdizione e polizia: la nascita della polizia ha istituito un nuovo tipo di sguardo e di individualizzazione irriducibile a quello proprio di un'istruttoria giudiziaria e per il quale non si tratta di conoscere ciò che un individuo ha fatto o di qualificarlo giuridicamente, ma di conoscere ciò che un individuo è e di qualificarlo moralmente. La stessa pratica delle *lettres de cachet*, che possiamo a buon diritto qualificare come simbolica rispetto all'esercizio del potere di polizia, ha prodotto una serie di principi generali e di categorie pratiche costituenti quella che Foucault ha definito una giurisprudenza del potere extragiudiziario di internare. Foucault individua quattro di queste categorie: *irregolarità* (scarto rispetto alla condotta generale), *pericolo* (grado di pericolosità che l'individuo porta in sé, volontariamente o meno), *ripetizione* (abitudine, indurimento), *volontà* (sostanza

50 Un'edizione critica di questo manoscritto (BnF NAF 28730, boîte 49) e di altri testi di Foucault concernenti l'internamento e la giustizia sarà pubblicata prossimamente per i tipi di Vrin, nella collana “Philosophie du présent”, a cura di G. Brindisi e O. Irrera.

51 F. Nietzsche, *Genealogia della morale. Uno scritto polemico* (1887), a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 2004: 5.

profonda dell'individuo)⁵². Il pericolo e la volontà così intesi erano all'epoca categorie irriducibili tanto al sapere medico che a quello giuridico, ma determinanti quello che sarebbe stato il punto di incontro della psichiatria e della giustizia penale nel corso del XIX secolo. Questa giustizia si è infatti progressivamente costituita facendo proprio l'ordine discorsivo delle *lettres de cachet* e trasformandolo da un insieme di categorie pratiche a un insieme di forme di classificazione scientifica con l'aiuto della psichiatria, la quale a sua volta si è costituita da un lato come cura della malattia mentale, ma dall'altro come forma di igiene pubblica, giungendo a coniare dei concetti che avrebbero invaso la pratica giurisprudenziale determinandone un mutamento di razionalità. Tale campo pratico di oggettività-soggettività è divenuto infatti nel XIX secolo un vero e proprio campo 'scientifico', il campo medico-legale. Foucault lo definirà più precisamente e più frequentemente come "dispositivo" o "rete" medico-legale⁵³, ciò che ci offre un utile spunto per mostrarne le differenze rispetto a Bourdieu.

5. Campo o rete medico-legale?

Rispetto a quanto appena esposto, sia sufficiente considerare come, mentre nelle sue analisi del dispositivo medico-legale Foucault isola metodologicamente e strategicamente la razionalità specifica di ogni *nomos* (giuridico, psichiatrico etc.) al fine di mostrarne la contraddittorietà dal punto di vista concettuale e la reciproca traducibilità pratica negli usi sociali, Bourdieu enfatizza non solo l'autonomia relativa dei campi e la lotta tra i loro agenti, ma soprattutto le difficoltà di comunicazione tra due *nomoi*, tra due campi differenti, come nel caso dell'irriducibilità e dell'incommensurabilità tra il campo giuridico e il campo scientifico e tra i rispettivi regimi di verità⁵⁴.

Tuttavia, se ciò costituisce un fattore di indubbia diversità, non preclude comunque il riconoscimento di una complementarità possibile delle due prospettive, almeno nella misura in cui si intendano come compatibili le analisi della giustizia nella rete dei poteri o nel campo del potere. Sul punto, a venirci inaspettatamente in aiuto è proprio Bourdieu, che, ragionando intorno alla giustizia e al suo inserimento nel campo del potere, mostra come essa, più che creare nuove categorie – e sebbene abbia anche tale funzione, naturalmente –, tenda piuttosto a stabilizzare le classificazioni sociali che hanno la loro origine nella struttura della società, data dalla distribuzione differenziale dei capitali sociale, culturale ed economico. Bourdieu mette così in rilievo il discorso giuridico come arma nelle lotte per la

52 Ms. BnF NAF 28730, boîte 49: 52-66.

53 Sul dispositivo inteso come rete di elementi eterogenei, discorsivi e non discorsivi, cfr. M. Foucault, *Il gioco di Michel Foucault*, in Id., *Follia e psichiatria. Detti e scritti 1957-1984*, a cura di M. Bertani e P.A. Rovatti, trad. it. di D. Borca e V. Zini, Cortina, Milano 2005: 156. Sul punto, cfr. O. Irrera, *L'idéologie et la préhistoire du dispositif*, in O. Irrera, S. Vaccaro (sous la dir. de), *La pensée politique de Foucault*, Kimé, Paris 2017: 137-155.

54 P. Bourdieu, *Meditazioni pascaliane*, cit.:102-103.

classificazione della realtà, ponendo l'accento sull'elemento della legittimazione, dell'ufficializzazione o, come scrive in *La forza del diritto*, della normalizzazione, con un rinvio implicito a Georges Canguilhem, e proprio poco dopo aver parlato dell'importanza del diritto in relazione all'universale imposizione delle rappresentazioni della normalità – soprattutto, sostiene, quando la medicalizzazione viene a giustificare la giuridicizzazione. E arriva a chiedersi esplicitamente, sorvolando del tutto sulle molteplici analisi di Foucault (nonché su quelle di Robert Castel)⁵⁵ che pure andavano in questa direzione, come fosse possibile che le riflessioni sul normale e sul patologico avessero in scarsa considerazione la forza specifica del diritto come strumento di normalizzazione⁵⁶, vale a dire la sua forza performativa capace di modificare lo statuto ontologico dell'oggetto e di produrre, attraverso la trasformazione della doxa in ortodossia, nuova doxa.

Ebbene, una delle ipotesi che reggono l'impianto genealogico e quello della sociologia genetica è che se l'inconscio del soggetto di giudizio dipende da quell'oggettività per cui le norme appaiono come evidenti, familiari, consuete⁵⁷, questa può essere rinviata alla sua genesi conflittuale, e dunque, per dirla con Canguilhem, di cui sia Bourdieu che Foucault hanno inteso prolungare le riflessioni, all'attività normativa propria di un gruppo sociale che prova a imporre le sue esigenze a valori che essa ritiene ostili. E a quest'altezza devono svolgersi un rilievo e almeno due ordini di riflessioni: l'uno, intuitivo, concerne l'ingiustizia della lettura di Bourdieu (nella misura in cui nessuno, ritiene, avrebbe posto il problema della legittimazione reciproca di diritto e medicina in funzione della normalizzazione)⁵⁸; gli altri attengono, rispettivamente, alla coincidenza di almeno una delle finalità della genealogia e della sociologia genetica (la denaturalizzazione della doxa) e a una sorta di resistenza opposta da Bourdieu alla valorizzazione di elementi invero presenti, sebbene in modo più marginale, nel suo stesso discorso.

Per concentrarci sul primo ordine di riflessione, si continui a ragionare sul rapporto tra psichiatria e diritto. Premesso che lo stesso Foucault ha dimostrato come nel XIX secolo gli psichiatri, entrando nel processo, abbiano cercato tra l'altro di soddisfare degli interessi di legittimazione simbolica per costituirsi come nuova razionalità medica e forma di igiene pubblica, va rilevato che l'ontologia storica dell'individuo pericoloso, l'analisi del modo in cui il concetto di pericolosità si è costituito all'incrocio di diritto e psichiatria⁵⁹ determinando una nuova realtà di transazione, ha palesa-

55 Si veda almeno, tra i tanti lavori del sociologo sul tema, R. Castel, *L'ordine psichiatrico: l'epoca d'oro dell'alienismo* (1977), trad. it. di G. Procacci, Feltrinelli, Milano 1980.

56 P. Bourdieu, *La forza del diritto*, cit.: 112-115.

57 Sulla dimensione oggettiva del diritto come dimensione inconscia, cfr. M. Hauriou, *Aux sources du droit. Le pouvoir, l'ordre et la liberté*, Bloud et Gay, Paris 1933: 90.

58 Considerato il rilievo della riflessione intorno al normale e al patologico inaugurata da Canguilhem (*Il normale e il patologico* [1943-1966], trad. it. di D. Buzzolan, Einaudi, Torino 1998), che ha inciso sul modo di intendere il potere proprio sia di Foucault, sia di Bourdieu, appare singolare che quest'ultimo ometta di citare la ricerca foucaultiana.

59 In un testo inedito intitolato *La raison du crime*, conservato nel *Fonds Michel Foucault* presso la Bibliothèque nationale de France (BnF NAF 28730, boîte 70, dossier 6), Foucault mostra il modo in cui a partire dal XVI secolo il rapporto di implicazione e subordinazione tra

to tra le altre cose anche la modificazione dello statuto ontologico dell'oggetto e del soggetto. Da allora l'opposizione "lecito-illecito" ha cominciato a essere codificata da quella "normale-anormale", che da quel momento ha integrato qualsiasi condotta all'interno del proprio registro, divenuto dunque, nei termini di Bourdieu, "doxa", esattamente come accade oggi con la generalizzazione dell'*homo oeconomicus*⁶⁰. Sembra evidente dunque che Foucault, lavorando nella direzione di un'intersezione tra diritto e psichiatria, ha cercato non solo di disfare le evidenze, o, nei termini di Bourdieu, l'adesione dossica a un mondo che va da sé, ma anche di far risaltare la politicità, la contingenza o comunque i potenziali punti di blocco o di inquietudine della macchina (nella misura in cui, ad esempio, si rifiuti di parlare di sé nei termini psichiatrico-criminologici), e insieme la possibilità di inaugurare, previa assunzione collettiva di ciò, un nuovo funzionamento della macchina stessa.

Quali che siano le ragioni per le quali Bourdieu ha evitato di richiamare il lavoro di Foucault e denunciato l'assenza di analisi relative al peso del diritto nelle riflessioni sul normale e sul patologico, rimane questo un elemento problematico. Bourdieu aveva forse in mente di porre lui stesso rimedio a tale "mancanza"⁶¹? Se così fosse, perché non ha poi proceduto a farlo? Tacendo del lavoro di Foucault, Bourdieu avvertiva una sorta di familiarità minacciosa?

Se è difficile o addirittura impossibile rispondere a queste domande, esse ci introducono nondimeno al secondo ordine di riflessione sopra richiamato, relativo alla valorizzazione di una potenzialità dell'analisi di Bourdieu che può essere messa a fuoco proprio leggendo le sue analisi alla luce di quelle foucaultiane.

Non sarebbe infatti possibile interrogare l'apparato concettuale bourdieusiano in funzione delle domande sollevate da quello foucaultiano e così svilupparlo in perversità? Non si potrebbe mostrare ad esempio – per arrestarci al confine delle possibilità euristiche offerte dall'apparato concettuale di Bourdieu – non solo l'incompatibilità tra "nomos giuridico" e "nomos scientifico", ma al contrario come l'uso di una norma in un campo si converta in legittimità simbolica in un altro campo (intervento della psichiatria nel campo giuridico come legittimazione a operare nel campo sociale)⁶²? Guardando dunque al funzionamento delle classificazioni sociali e giuridiche nel campo del potere? Non è verso la metafora della rete, in

campo giuridico e campo medico, per esprimerci nei termini bourdieusiani, progressivamente si rovescia, nella misura in cui dal XIX secolo il rapporto medico nei casi di crimini commessi da folli smette di essere funzionale all'elisione del soggetto di diritto per diventare funzionale alla qualificazione del soggetto psicologico. Un'edizione critica di *La raison du crime* sarà pubblicata prossimamente, a cura di G. Brindisi e O. Irrera, per i tipi di Vrin, per cui cfr. *supra*, nota 50.

60 M. Foucault, *Nascita della biopolitica*, cit: 217-218.

61 Nel volume 76-77 di "Actes de la recherche en sciences sociales", marzo 1989, intitolato *Droit et expertise*, successivo di pochissimi anni a *La forza del diritto*, Bourdieu non pubblicherà alcun contributo.

62 Questa ipotesi è stata avanzata – seppur leggendo Foucault a partire da Bourdieu – da F. Keck, S. Legrand, *Les épreuves de la psychiatrie*, in G. Le Blanc, J. Terrel (sous la dir. de), *Foucault au Collège de France: un itinéraire*, Presses Universitaires de Bordeaux, Pessac 2003.

fondo, che è suscettibile di tendere una definizione come quella di Bourdieu di inter-campi, ossia dei luoghi di intersezione tra i campi⁶³?

Checché si voglia pensare di questi ulteriori interrogativi, ci sembra ipotizzabile che il mancato confronto con le posizioni foucaultiane abbia avuto l'effetto di precludere a Bourdieu lo sviluppo del concetto di campo in direzione di una maggiore perversità in linea di diritto interna al suo stesso apparato concettuale. Ed è questo tema presente sottotraccia in Bourdieu che riteniamo allora giusto, suo malgrado, valorizzare.

Si è detto che il diritto raddoppia, attraverso il dire, un qualcosa che già esiste e nel dirlo lo costituisce altrimenti⁶⁴, e tale produzione di legittimità è tanto più riuscita quanto più fondata su classificazioni oggettive. Ora, se come ogni campo anche quello giuridico è strutturato da queste classificazioni e dai rapporti di forza intrattenuti dagli agenti al suo interno a partire dalle risorse diseguali di cui dispongono, è chiaro, come Bourdieu stesso afferma, che una tale diseguaglianza – di posizioni e dei rispettivi capitali, spesso omologhi ad altre posizioni in altri campi – ne fa un sistema instabile, aperto alle trasformazioni derivanti dai rapporti interni agli agenti del campo e ai rapporti con altri campi nel più generale campo del potere. Conseguentemente, l'autonomia relativa del diritto non lo autonomizza mai del tutto dai processi sociali di valorizzazione, e pertanto la critica del campo giuridico non deve far dimenticare di mettere in questione le posizioni di valore, l'ordine delle classificazioni che i giuristi impongono al mondo sociale non senza che il mondo sociale le imponga loro. Quanto sia decisiva in tal senso un'indagine sulla portata con cui l'oggettività della medicalizzazione si è imposta al mondo giuridico modificandone la pratica è intuitivo, e pertanto c'è solo da lamentare che Bourdieu non abbia intrapreso questo lavoro. Per quel che attiene, infine, all'analisi dei processi di rottura e di trasformazione, altro elemento presente sottotraccia, crediamo risulti evidente che, se la regola può essere mobilitata a partire da un uso, non è affatto escluso in Bourdieu il riconoscimento di quei nuovi usi sociali infinitesimali di una regola come condizione necessaria benché non sufficiente a rompere il contesto codificato di funzionamento degli enunciati giuridici e a inaugurare una nuova forma di legittimità, anche se sempre nella misura in cui devono essere tanto ben fondati nella realtà da annunciarla⁶⁵.

6. Complementarità delle analisi

Avviandoci alla conclusione di un contributo che abbiamo voluto centrare sulla possibile complementarità della genealogia e della sociologia genetica alla luce delle loro specificità, e prima di chiudere sul punto, teniamo a ricordare che, mentre

63 P. Bourdieu, *Sociologie générale. Cours au Collège de France 1981-1983*, vol. 1, Seuil, Paris 2015: 514-516.

64 Ivi: 123.

65 Id., *La forza del diritto*, cit.: 100-102. In ciò Bourdieu è direttamente influenzato da E.P. Thompson, *Whigs e cacciatori. Potenti e ribelli nell'Inghilterra del XVIII secolo* (1975), trad. it. di R. Aiazzi, Ponte alle Grazie, Firenze 1989: 282-286, per il quale l'appropriazione di una regola dominante piegata a un nuovo uso può modificare la struttura del dominio.

Bourdieu ha riconosciuto in almeno un caso l'utilità della genealogia⁶⁶, Foucault, dal suo canto, non ha mai inteso attribuire un valore di totalità alle proprie analisi, auspicando lo svolgimento di analisi integrative rispetto a quelle genealogiche. In *La polvere e la nuvola*, trattando del modo in cui nella storia si sviluppano progressivamente determinati problemi piuttosto che altri, o vengono ripensate le tecnologie relative all'esercizio del potere, Foucault ha sostenuto – benché, probabilmente, pensando più a Robert Castel che a Bourdieu – l'opportunità di svolgere ricerche di sociologia storica sui gruppi e gli individui che li hanno pensati e sui loro interessi: “Voler trattare in modo specifico i rapporti tra tecnologia di potere e genealogia dei saperi non è un modo di interdire agli altri la possibilità di analizzare campi vicini, è piuttosto un modo di invitarli a farlo”⁶⁷.

Ciò premesso, per venire all'oggetto complessivo del nostro discorso, è possibile sostenere che, sebbene sia Foucault che Bourdieu riconoscano l'autonomia della giurisprudenza – nel suo versante discorsivo come nel suo sviluppo storico in quanto sapere relativamente autonomo –, l'invito che ci rivolgono è non già ad analizzare la giurisprudenza in ciò che ha di più specifico nel suo modo di ragionamento, o al contrario a denunciare le preferenze politiche del giudice o l'irrazionalità del giudizio etc., ma a portare in luce l'archivio eterogeneo e la struttura sociale che presiedono alle decisioni giurisprudenziali. Entrambi intendono la storia della giurisprudenza non come storia dell'evoluzione interna dei suoi concetti e dei suoi metodi, ma come storia esterna in rapporto con altri regimi di normatività, storia esterna che nelle trasformazioni subite dalla giurisprudenza individua non una causa profonda e sostanziale, bensì degli insiemi eterogenei di giurisdizione e veridizione, delle reti infranormative⁶⁸ o il campo del potere. Per entrambi, insomma, è questione di conoscere non gli oggetti o i soggetti della giustizia oggettivamente, ma il modo di conoscere stesso della giustizia, che è legato a doppio filo alle condizioni socio-trascedentali della giustizia, in una prospettiva relazionale e nominalistica.

Valorizzando il versante pratico della giustizia, Foucault e Bourdieu analizzano l'istituzione del rapporto tra soggetto e oggetto nel quadro delle pratiche sociali. In questa prospettiva, una storia genealogica e genetica della giustizia non presumerà l'esistenza di due elementi già dati, il soggetto e l'oggetto, di cui comprendere il rapporto e conoscere le leggi; analogamente, intenderà il giudizio non come un atto intenzionale, ma come un atto politicamente costruito, come un gesto che valorizza un valore, che esprime una specifica codificazione delle opposizioni che determinano la nostra cultura – codificazione che funge da griglia di oggettivazione di altri fenomeni –, e in modo corrispondente ricercherà non le forme della sua correttezza, a seconda delle declinazioni formalistiche o antiformalistiche di que-

66 *La violenza simbolica*, intervista realizzata da S. Benvenuto nel maggio del 1994 a Parigi, in *Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche* (URL: <http://www.emsf.rai.it/scripts/interviste.asp?d=388>).

67 M. Foucault, *Poteri e strategie*, cit., 1994: 100-101.

68 Cfr. L. d'Alessandro, «Ceci n'est pas une norme». *Letture sulla normatività*, in G. Brindisi G. (a cura di), *Michel Foucault 'maestro involontario'. Rifrazioni etiche, politiche ed epistemologiche*, Kaiak Edizioni, Pompei-Tricase 2016: 45-69.

sta, bensì il modo in cui è strutturato, i movimenti soggiacenti alla sua oggettività, il modo in cui contribuisce ai processi di oggettivazione e di soggettivazione. Le analisi di Foucault e Bourdieu ci permettono dunque di assumere il processo e il gesto che ne rappresenta l'unità, il giudizio, come scomponibile nelle sue parti costitutive, in una diversa ma complementare politicità. Un'analisi genealogica delle classificazioni giudiziarie mostrerà non come possano darsi le condizioni di un giudizio giusto e di un enunciato vero a partire dai linguaggi esistenti, ma quali sono le tecniche di oggettivazione del soggetto, quali sono le materie soggettive con le quali si identifica il soggetto, qual è il rapporto intrattenuto da queste pratiche con i rapporti di potere, le normatività sociali etc. Corrispondentemente, un'analisi sociologica delle classificazioni, e nello specifico del contesto interpretativo, indagherà gli habitus giudiziari, le determinazioni inconsce, le lotte tra i detentori dei diversi tipi di capitale e le percezioni dovute alla struttura dello spazio giudiziario, gli usi delle regole e la costruzione conflittuale della legittimità etc., senza tuttavia precludere necessariamente l'analisi della nascita di oggetti all'intersezione di più campi, nonché la domanda relativa alle condizioni di possibilità del giudizio giusto o dell'enunciato vero e fondandole anzi sulla storia, ossia sulla creazione di condizioni sociali di possibilità che consentano un gioco regolato il meno arbitrario possibile⁶⁹ – ma si tratta di un altro discorso, questo sì irriducibile e incomponibile.

In conclusione, una storia esterna del giudiziario intesa come storia dell'articolazione di campi di normatività eterogenei è funzionale a comprendere non solo che il diritto opera sempre in una storia politica complessa, ma che l'esercizio delle funzioni giudiziarie è costitutivo dei processi di soggettivazione e che la sua critica riveste un'importanza cruciale ai fini della ridefinizione dei quadri dell'esperienza.

69 P. Bourdieu, *Sur l'État. Cours au Collège de France 1989-1992*, édition établie par P. Champagne, R. Lenoir, F. Poupeau, M.-C. Rivière, Seuil, Paris 2012: 255.

